D.M. 29 marzo 2001 [(1)]**.**

Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della *L. 10 agosto 2000, n. 251* (art. 6, comma 1, *L. n. 251/2000).*

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la *legge 10 agosto 2000, n. 251*, recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

---

1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della *legge 10 agosto 2000, n. 251*, come specificato nei successivi articoli.

---

2. Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;

b) ostetrica/o;

c) infermiere pediatrico.

---

3. Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) podologo;

b) fisioterapista;

c) logopedista;

d) ortottista - assistente di oftalmologia;

e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;

g) terapista occupazionale;

h) educatore professionale.

---

4. 1. Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico - diagnostica:

a) tecnico audiometrista;

b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;

c) tecnico sanitario di radiologia medica;

d) tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico - assistenziale:

a) tecnico ortopedico;

b) tecnico audioprotesista;

c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

d) igienista dentale;

e) dietista.

---

5. Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

b) assistente sanitario.
